



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 30/08/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2013, n. 1222

Seguito alle deliberazioni di G.R. n. 479 del 15.3.2011 e n. 2328 del 24.10.2011. Definizione del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale - Direttive.

Il V. Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato P.O. e confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue.

Prima della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'Amministrazione regionale riconosceva ai suoi avvocati interni appartenenti al soppresso Settore Legale i compensi professionali nelle ipotesi di esito favorevole delle liti, ai sensi e secondo le modalità prescritte dalle tre deliberazioni di G.R. n. 3658/84, 7051/85 e 8868/86, esecutive ai sensi di legge.

Queste tre deliberazioni sono state revocate dalla Giunta Regionale con la deliberazione 28.1.2003, n. 12, che ha previsto che le competenze maturate a quella data da ogni singolo avvocato sarebbero state liquidate e pagate sempre ai sensi delle tre succitate deliberazioni.

Pertanto, dopo il 28.1.2003, in esecuzione della deliberazione n. 12/2003. sono stati adottati nei confronti degli avvocati interni interessati numerosi provvedimenti di liquidazione di compensi professionali maturati a detta data.

A partire dall'anno 2007, a seguito di diverso orientamento assunto dalle strutture regionali competenti e su parere dell'Avvocatura, le operazioni di liquidazione sono state sospese. Ciò ha determinato l'insorgere di un nutrito contenzioso tra gli avvocati interni e l'Amministrazione.

In tale contesto è adottata la delibera di G.R. n. 1664/07, che, nel disporre la resistenza della Regione alle iniziative giudiziarie in corso, ha affermato la necessità di ricercare una definizione dell'intero contenzioso pendente.

In seguito, mentre si susseguivano i ricorsi e venivano emanati i primi pronunciamenti del Giudice del lavoro, tutti sfavorevoli alla Regione Puglia, la Giunta Regionale ha adottato due distinte deliberazioni nell'intento di definire il contenzioso in atto: la prima, la n. 479, in data 15.3.2011 e la seconda, la n. 2328, in data 24.10.2011.

Con la prima (n. 479/2011), la Giunta Regionale ha proposto di "riconoscere agli avvocati regionali, in servizio o già dipendenti a transazione e saldo di ogni loro pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale e per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27.6.2006, previa rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite", i compensi loro spettanti con l'applicazione della percentuale di decurtazione, inversamente proporzionale all'ammontare del credito vantato, ivi indicata.

Con la seconda deliberazione (n. 2328/2011), la Giunta Regionale ha ribadito la necessità di definire l'intero contenzioso avviato e quello non ancora avviato sempre nei termini di cui alla succitata deliberazione n. 479/2011, ed aggiungeva che, limitatamente alle cause in appello, nelle quali le sentenze di primo grado impugnate fossero state eseguite, i ricorrenti sarebbero stati autorizzati a trattenere quanto da essi già percepito a titolo di compensi professionali.

Sulla base di queste due deliberazioni sono state definite le pendenze economiche e le controversie insorte con gli avvocati interni attualmente in servizio nell'Avvocatura Regionale.

I contenuti, di cui alle deliberazioni nn. 479 e 2328 del 2001, sono stati portati a conoscenza degli avvocati già in servizio nel soppresso Settore Legale, oggi in quiescenza, i quali hanno sollevato rilevi sulla proposta regionale, contestando, in particolare, la percentuale di decurtazione di cui alla delibera n. 479/11, ritenendola ingiustificabile alla luce delle condizioni vigenti prima del 28.1.2003.

Dunque, ad avviso dei predetti ex dipendenti, le competenze dovrebbero essere riconosciute così come dovute e richieste, senza decurtazione alcuna.

Inoltre, gli avvocati in quiescenza, nel corso dell'ultimo incontro svoltosi in data 18.3.2013, in presenza dei loro difensori, del difensore della Regione, dell'avvocato istruttore e dell'avvocato coordinatore dell'Avvocatura, hanno rappresentato che le somme da riconoscersi a loro favore sono arretrati di lavoro dipendente, che trovano causa nel preesistente rapporto di lavoro rimasto immutato (cfr. Cass., sez. lav. 14.6.2006, n. 13717), svoltosi secondo il dettato della deliberazione di G.R. n. 12/03 e delle sottostanti deliberazioni di G.r. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86. Tanto anche allo scopo di non ingenerare equivoci sul regime fiscale (tassazione separata), al quale le competenze di che trattasi devono essere correttamente assoggettate, ai sensi dell'art. 17 del TUIR;

Con note del 9 aprile, 15 aprile e 18 aprile 2013 gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido, Fedele Sindaco e Vito Guglielmi hanno formalizzato la loro intenzione di rinunciare a tutti i contenziosi pendenti a condizione che la Regione stessa corrisponda loro quanto richiesto in giudizio per sorte capitale e interessi, con rinuncia alla rivalutazione monetaria, oltre al riconoscimento di un contributo sulle spese di giudizio.

Sulla proposta degli ex dipendenti hanno espresso parere favorevole sia l'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione nell'ambito di numerosi giudizi tuttora pendenti, con nota del 28/6/2013 (acquisita al protocollo dell'Avvocatura al n. 12228 in data 2/7/2013), sia l'avvocato interno Lucrezia Gaetano, costituita in alcuni dei contenziosi in esame, che sottoscrive il presente atto.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto che:

- le numerose decisioni sinora intervenute del Giudice del lavoro sono tutte sfavorevoli alla Regione Puglia e convergono nel riconoscere che le tre deliberazioni di G.R. sono state fatte salve ex art. 37 del CCNL 23.12.1999 e poi revocate solo con la deliberazione n. 12/03;
- che dette decisioni riconoscono ai ricorrenti anche il diritto alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute, sulla base di Cass. 5.4.2005, n. 7055;
- che gli avvocati in quiescenza, nel corso della riunione del 18.3.2013, venendo incontro alle esigenze di contenimento della spesa segnalate dal Coordinatore dell'Avvocatura e dai difensori dell'Amministrazione, hanno dato la loro disponibilità a rinunciare a detta rivalutazione così come alle spese di lite, da riconoscersi limitatamente alla misura di € 1.000,00, oltre oneri, per ogni controversia pendente;
- che tale posizione è stata formalmente confermata con le note del 9 aprile, 15 aprile e 18 aprile 2013 degli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido, Fedele Sindaco e Vito Guglielmi, di cui al capo che precede;
- che le rinunce degli avvocati interessati vanno apprezzate economicamente nella definizione del contenzioso in atto, potendone derivare un significativo contenimento di spesa per l'Amministrazione, in una misura valutabile allo stato in una somma non inferiore ad euro 600.000,00 (seicentomila);
- che, in definitiva, sussiste la convenienza per l'Amministrazione regionale a definire il contenzioso in atto, in relazione all'esito del quale, peraltro, non pare possibile, allo stato, formulare un pronostico

favorevole alla Regione, come evidenziato dai legali dell'Ente e come risulta palese dalla univocità della giurisprudenza sin qui formatasi;

- che, pertanto, sussistono tutte le condizioni per una definizione anticipata delle controversie in corso, disponendo il riconoscimento, in favore degli avvocati già in servizio presso il Settore Legale, delle competenze richieste e dovute, comprensive degli interessi legali ma non della rivalutazione monetaria, con la precisazione che dette competenze costituiscono arretrati di lavoro dipendente. Conseguentemente le singole controversie saranno definite mediante rinuncia agli atti, a fronte del pagamento di quanto innanzi, ed accettazione da parte dell'Amministrazione, con cessazione della materia del contendere.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, derivando gli oneri a carico del bilancio regionale dai successivi, singoli provvedimenti di impegno che saranno adottati.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della l.r. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. 3261 del 28.7.1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato PO Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di dare indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, determinato in € 1.000,00, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente;

- di dare atto che il riconoscimento delle predette competenze non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti, che trovano causa nel preesistente rapporto di lavoro, rimasto immutato, e nelle succitate deliberazioni, con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR;

- di confermare il punto E) del dispositivo della deliberazione n. 2328/2011, con la precisazione che l'autorizzazione a trattenere le competenze già corrisposte a seguito di esecuzione vale sia per le cause pendenti in appello, sia, per identità di ratio, per le cause pendenti in primo grado, nonché per le cause decise in primo grado per le quali, però, non sia già intervenuto il pagamento delle relative competenze;

- di confermare il punto F) del dispositivo della deliberazione n. 2328/2011;

- di procedere al riconoscimento delle competenze in favore delle controparti come precisato al primo capo della presente deliberazione e quindi di incaricare gli avvocati difensori dell'Amministrazione nei singoli giudizi pendenti in primo e in secondo grado di procedere alla accettazione delle rinunzie avverse con cessazione della materia del contendere in primo grado ed autorizzarli ad abbandonare i giudizi di secondo grado, previa accettazione formale da parte degli avvocati in quiescenza delle condizioni di cui alla presente deliberazione (ovvero rinunzia agli appelli ed accettazione, con compensazione delle spese del secondo grado);

- di dare atto che in relazione ai compensi di cui alle vertenze che verranno definite in base ai presenti indirizzi si procederà al riconoscimento del debito fuori bilancio nelle forme di legge.

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
